

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1832

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GASCO, BOFFARDI INES, BIANCHI FORTUNATO, MORINI,
CORTESE, BECCARIA, MONTI MAURIZIO, BORRA, BALDI,
MIROGLIO, REVELLI, MERLI**

Presentata l'8 marzo 1973

**Contributo finanziario a favore dell'Associazione nazionale
mutilati e invalidi civili (ANMIC) a carico degli invalidi
civili beneficiari di provvidenze economiche da parte dello
Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 23 aprile 1965, n. 458, venne istituita l'ANMIC (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili) con personalità giuridica pubblica.

Con l'articolo 4 della legge stessa vennero indicate le fonti di entrata costituite da:

- 1) redditi derivanti dal proprio patrimonio o dalle proprie attività;
- 2) quote sociali;
- 3) donazioni, lasciti ed elargizioni di privati o di enti pubblici.

Va considerato però che l'Associazione non ha alcun patrimonio e che, allo stato attuale non ha avuto lasciti o donazioni.

D'altra parte, le quote sociali che peraltro dovranno essere stabilite dallo statuto in corso di preparazione non saranno neppure sufficienti per sopperire alla spesa delle sedi provinciali.

Conseguentemente, l'Associazione per mancanza di mezzi finanziari non è in grado di poter assolvere ai delicatissimi ed impellenti compiti a tutela della categoria.

Al fine, pertanto, di assicurare all'Associazione stessa una fonte certa di entrata, analogamente a quanto è stato previsto per l'Unione ciechi civili, con la legge 26 marzo 1965, n. 589, con la presente legge si propone di autorizzare l'Associazione ad operare una trattenuta di lire 100 mensili, sulle pensioni degli invalidi, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni.

Si precisa al riguardo che alla data del 31 dicembre 1972 gli invalidi che verranno ammessi al beneficio dell'assistenza economica si aggireranno sui 180 mila.

Quindi, l'importo che andrà presumibilmente a favore dell'Associazione sarà di lire 234.000.000 ($180.000 \times 100 \times 13 = 234.000.000$) appena sufficiente a dare la possibilità all'Associazione di assolvere quella attività assistenziale essenziale a favore dei minorati maggiormente bisognosi di aiuti.

Si è pertanto predisposto l'unità proposta di legge costituita da 2 articoli con i quali si stabiliscono le suddette trattenute di lire 100 e le modalità di versamento all'Associazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC) riconosciuta con personalità giuridica pubblica con legge 23 aprile 1965, n. 458, ha facoltà di imporre ai mutilati ed invalidi civili residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscono delle provvidenze economiche a carico dello Stato il pagamento, dal 1° gennaio 1973, di un contributo finanziario di lire 100 mensili da destinare al funzionamento dei propri uffici di assistenza centrali e periferici.

ART. 2.

La riscossione del contributo di cui al presente articolo è effettuata, mediante ritenuta operata sui singoli pagamenti mensili, dagli uffici provinciali del tesoro.

Le somme ritenute sono versate entro il mese successivo a quello cui si fa luogo alla ritenuta, accreditandone l'importo in apposito conto corrente postale intestato all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

Spetta al comitato centrale dell'Associazione ripartire le somme accreditate fra le sedi provinciali in rispondenza, di regola, alle ritenute effettuate nelle rispettive circoscrizioni.